

	<b>Allegato "A" N. 19207 Di Repertorio N. 11839 Di Raccolta</b>	
	<b>STATUTO</b>	
	<b>Articolo 1 - Denominazione</b>	
	E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C. una società	
	consortile a responsabilità limitata con denominazione "GAL	
	VAL D'ANAPO - AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI - Società	
	Consortile a. r.l.".	
	<b>Articolo 2 - Sede</b>	
	La società ha sede legale nel Comune di Canicattini Bagni. La	
	sede sociale potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso	
	Comune con decisione dell'organo amministrativo che ne darà	
	comunicazione al registro delle imprese ai fini dei	
	conseguenti adempimenti pubblicitari. Al di fuori del Comune	
	di Canicattini Bagni, la sede potrà essere trasferita con	
	deliberazione dell'Assemblea dei soci a norma di legge.	
	Potranno inoltre essere istituite, modificate e soppresse	
	filiali e succursali, agenzie ed uffici, in tutto il	
	territorio nazionale ed estero, su deliberazione dell'organo	
	amministrativo.	
	<b>Articolo 3 - Durata</b>	
	La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2050,	
	salvo proroghe deliberate dall'assemblea dei soci, a norma di	
	legge.	
	<b>Articolo 4 - Scopi</b>	
	La Società non ha scopo di lucro e non divide utili, ma	

	persegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e	
	possibili mirate allo sviluppo integrato della propria area di	
	riferimento rappresentata territorialmente dai Comuni soci.	
	Obiettivo è la realizzazione di interventi di interesse di	
	area vasta locale, ma anche interterritoriale e	
	transnazionale, che favoriscano una migliore sintesi	
	economica, culturale e sociale dei Comuni, per favorire un	
	moderno e qualificato processo di integrazione tra gli stessi.	
	La società opera principalmente nell'ambito dei seguenti	
	settori di intervento, nei limiti delle attribuzioni e delle	
	titolarità ad essa delegate ai sensi di legge:	
	Pianificazione territoriale;	
	Promozione dello sviluppo economico del territorio di	
	competenza;	
	Innovazione nei procedimenti amministrativi;	
	Fornitura di beni e servizi;	
	Soggetto intermediario per l'utilizzo di fondi pubblici.	
	Tramite i suddetti settori la società ha lo scopo di sostenere	
	e migliorare le dinamiche di crescita del territorio e della	
	qualità di vita dei residenti, di promuovere il partenariato	
	economico e sociale di riferimento, di contribuire	
	all'incremento occupazionale, nonché di fornire assistenza	
	tecnica e progettuale alle amministrazioni pubbliche e	
	private, anche non socie, nello svolgimento delle proprie	
	funzioni e nella definizione e valutazione delle politiche di	

	sviluppo.	
	In particolare, la Società svolge le funzioni di	
	programmazione e di attuazione di processi di sviluppo socio-	
	economico nell'ambito sovra comunale di riferimento, al fine	
	di promuovere e realizzare azioni concertate per il	
	rafforzamento della cooperazione intercomunale pubblico-	
	privata in materia di pianificazione di area vasta e sviluppo	
	di strumenti progettuali-operativi a valere su risorse	
	comunali, regionali, nazionali, comunitarie.	
	La Società, in qualità di organismo intermedio locale, ha lo	
	scopo di rappresentare il sistema territoriale e di agire in	
	nome e per conto dei soci nei rapporti con gli enti sovra	
	ordinati.	
	La Società persegue lo sviluppo del generale sistema	
	istituzionale ed imprenditoriale locale a partire dalle	
	politiche agricole, ambientali, energetiche, industriali,	
	commerciali, turistiche, formative, ecc. attraverso la	
	valorizzazione delle risorse locali, ambientali, storiche e	
	culturali del patrimonio pubblico-privato dell'ambito	
	territoriale di riferimento; fornisce competenze per la	
	programmazione, progettazione, pianificazione e realizzazione	
	di interventi per lo sviluppo del capitale territoriale,	
	promuovendo ed attivando modelli partecipativi pubblico-	
	privati idonei a dare efficienza ed efficacia all'azione	
	istituzionale pubblica e nuova competitività all'intrapresa	

	privata; ciò anche favorendo le necessarie intese fra il	
	sistema istituzionale ed il sistema economico-sociale;	
	fornisce servizi pubblici comprensoriali ed attività di	
	assistenza agli enti locali nell'ambito delle azioni	
	amministrative da espletare.	
	La Società, dal punto di vista operativo, in particolare,	
	opererà per affrontare la problematica complessa inerente le	
	seguenti tematiche, anche agendo in regime di convenzione con	
	i Soggetti attivi e gli strumenti del nuovo ciclo di	
	programmazione di spesa comunitaria 2014/2020, utili alla	
	integrazione dei relativi fondi:	
	-Servizi essenziali di cittadinanza attiva	
	-Tutela attiva del territorio	
	-Valorizzazione del capitale naturale-culturale e del	
	turismo	
	-Valorizzazione dei sistemi agro-alimentari	
	-Attivazione di filiere delle energie rinnovabili	
	-Valorizzazione delle produzioni artigianali	
	Per il raggiungimento di tali finalità la società, a	
	prevalente capitale pubblico, svolge una duplice funzione; la	
	prima essenzialmente pubblica e la seconda di interesse	
	collettivo	
	<b>Articolo 4 bis - Funzioni pubbliche e funzioni privatistiche</b>	
	<b>di interesse collettivo</b>	
	<i>Nell'ambito delle proprie funzioni pubbliche la Società opera</i>	

	tramite l'Ufficio Unico di Piano di Sviluppo dell'area vasta	
	di competenza con il supporto dei Funzionari pubblici degli	
	Enti pubblici partecipanti la società, formalmente	
	incaricati con specifico ordine di servizio dagli Enti	
	Pubblici di riferimento, in relazione alle opere/interventi	
	pubblici da realizzare; tale Ufficio pubblico svolge ogni	
	attività programmatica, progettuale ed operativa conducente	
	alla realizzazione di interventi pubblici funzionali al	
	rafforzamento del generale processo di sviluppo locale.	
	E'attraverso l'Ufficio Unico di Piano di Sviluppo dell'area	
	vasta di competenza e l'operato dei Funzionari degli Enti	
	pubblici cooperanti che la Società svolge le funzioni proprie	
	degli di Enti pubblici associati, ed in tal senso essa:	
	-gestisce tutte le attività e le funzioni che gli enti	
	aderenti, singolarmente o associati tra loro,	
	chiederanno alla Società di organizzare, promuovere ed	
	attivare in tutte le fasi;	
	-elabora ed attua progetti di valorizzazione di sviluppo	
	socio-economico dell'area di riferimento;	
	-promuove nel territorio il massimo di sinergie ed	
	interazioni tra progetti di iniziativa Comunitaria ed il	
	quadro comunitario di sostegno della Regione Siciliana;	
	-interagisce con altre esperienze di sviluppo presenti	
	nelle zone contigue e nel resto della Sicilia, oltre che	
	con esperienze di sviluppo di carattere europeo ed extra	

	europeo;	
	-progetta ed attua tutti i progetti di sviluppo di	
	interesse istituzionale e socio-economico per l'area di	
	riferimento nell'ambito delle programmazioni regionali,	
	nazionali, comunitarie;	
	-svolge attività di fund rising a valere su fondi	
	europei, nazionali e regionali e di attrazione di	
	investimenti di capitali privati,	
	-elabora strategie locali di sviluppo integrato;	
	-attua azioni di ricerca di finanziamenti per potenziali	
	beneficiari;	
	-svolge promozione di progetti che contengano elementi	
	innovativi e dimostrativi e ne cura la relativa	
	progettazione ed attuazione;	
	-svolge progettazione, attuazione, valutazione di	
	specifici interventi puntuali;	
	-svolge studi di fattibilità, consulenza tecnica anche	
	attraverso la ricerca di potenziali mercati, nazionali	
	ed internazionali;	
	-organizza e rende funzionanti "sportelli unici" a	
	supporto delle pubbliche amministrazioni della società,	
	ed anche esterne se opportunamente deliberate, ai fini	
	di rendere servizi pubblici evoluti ai Cittadini, alle	
	Imprese ed ai Turisti	
	-organizza e rende funzionanti "sportelli sociali" per	

	orientare, consigliare e sostenere i giovani, le donne e	
	altre fasce svantaggiate, nonché per rendere loro	
	servizi pubblici adeguati;	
	-opera, anche nella qualità di "Soggetto intermediario",	
	per la utilizzazione diretta delle complessive risorse	
	economico-finanziarie locali, regionali, nazionali e	
	comunitarie, fra di loro organicamente integrate	
	(principio Intervento Territoriale Integrato -ITI- della	
	UE), per concretizzare iniziative integrate di sviluppo	
	locali, regionali, nazionali, comunitari ed	
	internazionali a condizione di reciprocità, per	
	incoraggiare ed assistere la popolazione a svilupparsi	
	secondo le proprie priorità in termini istituzionali ed	
	economico-sociali.	
	<i>Nell'ambito delle funzioni privatistiche la Società opera</i>	
	<i>nella qualità di "Agenzia di Sviluppo" dell'area vasta di</i>	
	<i>competenza con l'obiettivo generale di un compiuto utilizzo da</i>	
	<i>parte delle collettività socio-economiche delle risorse del</i>	
	<i>plurifondo Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo</i>	
	<i>Sviluppo Regionale (FSE)), programmaticamente integrate con le</i>	
	<i>ulteriori disponibilità finanziarie locali, regionali e</i>	
	<i>nazionali; a tal fine essa opera con il supporto del "Nucleo</i>	
	<i>operativo dell'Agenzia di Sviluppo", formato dalle figure che</i>	
	<i>hanno maturato esperienze specifiche nei diversi cicli di</i>	
	<i>programmazione perfezionati dal GAL-Agenzia e che, di fatto,</i>	

	hanno consentito di fare evolvere nel tempo il processo di	
	sviluppo d'area vasta locale, creando le condizioni per	
	garantire "continuità amministrativa pubblica" al processo di	
	sviluppo citato.	
	Obiettivo generale del Nucleo Operativo dell'Agenzia di	
	Sviluppo è dare organica continuità al processo di sviluppo	
	dell'area vasta di riferimento, raccogliendo le esigenze	
	operative del Territorio e favorendo l'integrazione	
	programmatica fra attività pubbliche ed attività privatistiche	
	di interesse per il sistema produttivo dell'area vasta di	
	riferimento; ciò a partire dal collegamento delle pregresse	
	attività dei cicli di programmazione 2000/2006 e 2007/2013 con	
	le nuove attività del ciclo di programmazione 2014/2020 e	
	successivi cicli di programmazione.	
	Attraverso l'azione del Nucleo Operativo dell'Agenzia di	
	Sviluppo la Società instaura "rapporti permanenti con i gruppi	
	di interesse dei territori" e ne favorisce la valorizzazione	
	tramite convenzionamenti con i Sistemi di Rappresentanza	
	dell'ambito rurale FEASR (GAL e relativi strumenti operativi);	
	ciò per una programmazione unitaria, attuativa di un unico	
	processo di sviluppo d'area vasta locale, che utilizza le	
	risorse FEASR-FESR-FSE, e qualsiasi altra risorsa economica	
	disponibile di livello locale, regionale, nazionale,	
	comunitario.	
	In tal senso l'Agenzia di Sviluppo svolge qualsiasi attività	

	di interesse generale e diffuso conducente allo sviluppo	
	economico-sociale delle Collettività dell'area vasta di	
	riferimento; in particolare:	
	-svolge la funzione di supporto generale alle attività	
	pubbliche svolte dall'Ufficio Unico di Piano di	
	Sviluppo, gestito dai funzionari pubblici appositamente	
	incaricati;	
	-svolge funzione di supporto ed attività di assistenza	
	tecnica e consulenziale per le attività di Progettazione	
	di interventi di natura pubblica;	
	-svolge funzione di supporto ed attività di assistenza	
	tecnica e consulenziale di "sportelli unici" a supporto	
	delle pubbliche amministrazioni della società, ed	
	esterne se opportunamente deliberate, ai fini di rendere	
	servizi pubblici evoluti ai Cittadini, alle Imprese ed	
	ai Turisti	
	-svolge funzione di supporto ed attività di assistenza	
	tecnica e consulenziale per rendere funzionanti	
	"sportelli sociali" per orientare, consigliare e	
	sostenere i giovani, le donne e altre fasce	
	svantaggiate, nonché per rendere loro servizi pubblici	
	adeguati	
	-elabora e realizza progetti di interesse collettivo per	
	la valorizzazione dello sviluppo socio-economico	
	dell'area;	

	-promuove nel territorio il massimo di sinergie ed	
	interazioni tra iniziative pubbliche ed iniziative di	
	interesse collettivo e di natura privatistica;	
	-interagisce con altre esperienze di sviluppo a carattere	
	privatistico presenti nelle zone contigue e nel resto	
	della Sicilia, oltre che con esperienze di sviluppo di	
	carattere europeo ed extra europeo;	
	-redige ed attua progetti di sviluppo integrato di	
	interesse socio-economico privatistico per l'area di	
	riferimento nell'ambito delle programmazioni regionali,	
	nazionali, comunitarie, anche aventi carattere	
	interterritoriale e transnazionale;	
	-svolge azioni di progettazione, attuazione, valutazione	
	di specifici interventi puntuali;	
	-attiva e gestisce "sportelli unici" per servizi	
	collettivi di natura privatistica ed attività di	
	supporto alle imprese che ne hanno bisogno, anche	
	attraverso la individuazione ed utilizzazione di	
	finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali	
	e comunitari;	
	-svolge azioni di ricerca di finanziamenti per potenziali	
	beneficiari;	
	-promuove ed attua progetti che contengano elementi	
	innovativi e dimostrativi;	
	-svolge studi di fattibilità, consulenza tecnica e	

	servizi a favore delle imprese e di altre tipologie di	
	operatori, anche attraverso la ricerca di potenziali	
	mercati, nazionali ed internazionali;	
	-realizza azioni di sensibilizzazione e di informazione	
	del tessuto istituzionale ed economico-sociale dell'area	
	vasta di riferimento e di quelle ad essa collegabili, a	
	partire dalla sensibilizzazione degli scolari e degli	
	insegnanti all'identità e alle prospettive del	
	territorio di riferimento e delle opportunità dei	
	processi di sviluppo attivati;	
	-utilizza tutte le provvidenze legislativamente previste	
	per il sostegno all'occupazione ivi comprese la	
	programmazione e l'attuazione di corsi di formazione, in	
	quanto Soggetto a ciò abilitato; in tal senso attua	
	corsi di formazione in tutti i settori produttivi e per	
	qualsunque tipologia di destinatario;	
	-attua studi, ricerche e attività editoriali;	
	-svolge il ruolo di "Agenzia di Sviluppo Locale" per la	
	integrazione dei fondi FESR-FESR-FSE ecc, ed opera	
	nella qualità di "Soggetto intermediario", per la	
	utilizzazione diretta da parte delle imprese e degli	
	Enti pubblici e privati delle risorse finanziarie dei	
	programmi e delle iniziative locali, regionali,	
	nazionali comunitari ed internazionali a condizione di	
	reciprocità, per incoraggiare ed assistere la	

	popolazione rurale a svilupparsi secondo le proprie	
	priorità in termini economici e sociali, anche tramite	
	Gruppi di Azione Transfrontaliera e Società Cooperative	
	Europee;	
	-nel rispetto delle normative vigenti ed ove consentito	
	dalle stesse, si occupa della gestione di incentivi	
	finanziari alle imprese nell'ambito degli strumenti	
	previsti dalla legislazione nazionale, regionale ed	
	europea a sostegno dell'attività produttiva,	
	dell'occupazione giovanile e delle politiche sociali e	
	per le pari opportunità.	
	<i>Ai fini del rispetto delle demarcazioni di competenze del</i>	
	<i>nuovo ciclo di programmazione 2014/2020 e successivi cicli di</i>	
	<i>programmazione per l'utilizzo organico e integrato delle</i>	
	<i>complessive risorse afferenti i diversi Fondi di competenza</i>	
	<i>locale, regionale, nazionale e comunitaria, l'architettura</i>	
	<i>partecipativa posta in essere dalla Società consente di</i>	
	<i>operare nel rispetto dei dettati del nuovo ciclo di</i>	
	<i>programmazione 2014/2020 e seguenti cicli di programmazione;</i>	
	<i>in particolare la Società:</i>	
	<i>-tramite l'operato dell'Ufficio Unico di Piano di</i>	
	<i>Sviluppo assolve le sue funzioni pubbliche e persegue la</i>	
	<i>pianificazione, programmazione, progettazione e</i>	
	<i>realizzazione di "opere e/o interventi pubblici"</i>	
	<i>mediante l'utilizzo delle risorse FESR e di qualsiasi</i>	

	altra risorsa economica a tale fondo collegabile;	
	-tramite l'operato dell'Agenzia di Sviluppo assolve le	
	sue funzioni privatistiche di interesse generale e	
	diffuso del tessuto economico-sociale del territorio, ed	
	a suo favore il Nucleo Operativo dell'Agenzia si adopera	
	per l'utilizzo delle risorse FESR-FSE e di qualsiasi	
	altra risorsa economica a tale fondo collegabile;	
	<i>Ai fini della integrazione dei fondi FSR-FSE, con i fondi</i>	
	<i>FEASR e relative risorse collegabili, la Società svolge azioni</i>	
	<i>di compartecipazione attiva privilegiata con i Gruppi di</i>	
	<i>Azione Locale (GAL) e relativi strumenti operativi di natura</i>	
	<i>compartecipativa, strutturalmente chiamati a gestire le</i>	
	<i>risorse FEASR e quant'altro a tale fondo collegabile, per la</i>	
	<i>medesima area vasta di riferimento; ciò al fine:</i>	
	<i>-di rispettare la demarcazione delle competenze fra i due</i>	
	<i>principi europei della nuova programmazione 2014/2020 e</i>	
	<i>successivi cicli di programmazione: a) il principio</i>	
	<i>degli Interventi Territoriali Integrati FESR-FSE</i>	
	<i>programmati dall'alto dagli EE.PP. (ITI top-down); b) il</i>	
	<i>principio dello sviluppo locale partecipativo (CLLD)</i>	
	<i>della programmazione perorata dal basso (PSL bottom-up);</i>	
	<i>-di facilitare la organica integrazione dei complessivi</i>	
	<i>fondi disponibili (locali, regionali, nazionali e</i>	
	<i>comunitari), necessari per implementare organicamente il</i>	
	<i>complessivo processo di sviluppo integrato dell'area di</i>	

	riferimento, ciò a partire dal collegamento del	
	plurifondo FESR-FSE con il fondo FEASR.	
	Qualora la Società dovesse ritenersi nella condizione di	
	assumere "in house" la gestione di risorse pubbliche e	
	determinare la composizione interamente pubblica della	
	Società, i relativi Soggetti privati potranno transitare nel	
	GAL individuato per l'integrazione dei complessivi programmi e	
	collegate risorse, al fine di garantire al Sistema	
	Istituzionale ed Economico-sociale dell'area vasta di	
	riferimento, la piena applicazione del principio CLLD della	
	programmazione europea 2014/2020 e successivi cicli di	
	programmazione.	
	La società, tramite specifiche convenzioni operative con i GAL	
	(e suoi assimilati) competenti per i diversi livelli di	
	operatività (area vasta, interterritoriale, transnazionale),	
	potrà svolgere qualsiasi attività ritenuta utile ai processi	
	di sviluppo integrato dell'area di riferimento; lo strumento	
	della convenzione eviterà sovrapposizione di competenze ed	
	indebite commistioni di funzioni e ruoli, consentendo	
	l'organica applicazione pro-attiva dei due principi della	
	nuova programmazione ITI e CLLD.	
	Per il compimento delle attività, la Società nell'interesse	
	dei soci potrà stipulare convenzioni con Università, altre	
	istituzioni di ricerca e/o istituzioni pubblico/private utili	
	alraggiungimento dei fini istituzionali.	

	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società	
	Consortile potrà compiere direttamente o tramite terzi	
	qualsiasi operazione necessaria o utile per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, rilasciare fidejussioni o altra forma di	
	garanzia nonché stipulare accordi di collaborazione con	
	società e/o organismi di qualsiasi natura, di interesse per	
	l'attività consortile.	
	L'affidamento dei servizi e della attività alla Società potrà	
	avvenire direttamente da parte di tutti gli Enti soci	
	possessori di quote in quanto, in relazione ai poteri	
	conferiti ed alla presenza negli organi societari, sono	
	soggetti in grado di controllare la gestione della società e	
	dunque di utilizzarla come strumento di gestione diretta.	
	La gestione dell'Ufficio Unico di Piano di Sviluppo (funzione	
	pubblica) e dell'Agenzia di Sviluppo con relativo Nucleo	
	Operativo e di assistenza della Società (funzione	
	privatistica) è normata da apposito Regolamento.	
	<b>Articolo 5. Capitale Sociale</b>	
	Il capitale sociale è di euro 10.578,00 ed è diviso in	
	quote che possono essere di diverso ammontare, ma ciascuna	
	comunque non inferiore ad € 129,00. Ogni quota dà diritto	
	al voto in misura proporzionale alla partecipazione	
	posseduta.	
	Almeno il 51% delle quote deve essere sottoscritto da enti	
	pubblici aderenti al GAL, ed al massimo il 49% da soggetti	

	privati.	
	Ciascun sottoscrittore è titolare di una sola	
	partecipazione il cui valore nominale varia in funzione del	
	capitale sottoscritto; la quota è nominativa, individuale e	
	trasferibile con le previsioni di cui al presente statuto.	
	Il capitale può essere aumentato a titolo oneroso, oltre	
	che con denaro anche con tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica; in tal senso si	
	applica la disciplina prevista dalla legge.	
	Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione	
	dell'assemblea di soci. In caso di aumento effettivo del	
	capitale sociale, le quote dovranno essere offerte in	
	opzione ai soci in proporzione al valore della quota da	
	ciascuno di essi posseduta. Nel caso in cui uno dei soci	
	non intendesse sottoscrivere l'aumento deliberato, le quote	
	di sua spettanza dovranno essere offerte in prelazione ai	
	restanti soci in proporzione all'ammontare delle loro	
	quote. Per la sottoscrizione delle quote, deve essere	
	attribuito ai soci, a mezzo comunicazione fax o mail, un	
	termine non inferiore a 30 giorni dal momento in cui viene	
	comunicato agli stessi che l'aumento di capitale può essere	
	sottoscritto. Il socio che intenda sottoscrivere quote	
	inoptate degli altri soci deve farne richiesta entro il	
	termine di cui sopra.	

**Articolo 6. Cessione quote**

	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto	
	tra vivi. Il trasferimento è ammesso solo nei confronti di	
	soggetti che abbiano i requisiti per divenire soci. In caso	
	di trasferimento oneroso della partecipazione, spetta agli	
	altri soci il diritto di prelazione dell'acquisto. La	
	prelazione si esercita secondo le seguenti modalità:	
	1)il socio che intende trasferire la propria	
	partecipazione deve comunicare la propria offerta	
	tramite raccomandata R/R, PEC, mail con conferma di	
	avvenuta ricezione, all'organo amministrativo presso la	
	sede della società; l'offerta deve includere i dati del	
	socio che intende cedere la partecipazione, le	
	condizioni della cessione, la percentuale oggetto di	
	cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni	
	altra indicazione ritenuta utile;	
	2)l'organo amministrativo, entro i successivi 30 giorni	
	dal ricevimento dell'offerta comunica tramite	
	raccomandata R/R, PEC, mail con conferma di avvenuta	
	ricezione, l'offerta agli altri soci, ciascuno presso	
	gli indirizzi dagli stessi indicati e riportati nel	
	libro dei soci o nel registro delle imprese;	
	3)il socio interessato all'acquisto deve, entro i	
	successivi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione	
	a lui inviata far pervenire all'organo amministrativo la	
	dichiarazione di esercizio della prelazione, con lettera	

	raccomandata r.r, PEC, o mail con conferma di avvenuta	
	ricezione;	
	4)l'organo amministrativo, dopo aver controllato il	
	rispetto delle percentuali pubblico-privato fissate	
	nell'art.5 dello statuto sociale, comunica al socio	
	offerente tramite lettera raccomandata r.r. (da inviarsi	
	presso il domicilio del socio) o mail pec (presso	
	l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato	
	dal socio), o mail con conferma di avvenuta ricezione,	
	nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine	
	di cui al punto 3), l'accettazione dell'offerta con	
	l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione	
	tra gli stessi della partecipazione offerta nonché delle	
	eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione	
	non sia divisibile tra tutti i soci accettanti;	
	5)se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la	
	partecipazione offerta spetta a questi in misura	
	proporzionale alle partecipazioni già possedute da	
	ciascuno di loro;	
	6)il diritto di prelazione deve essere esercitato per	
	l'intera partecipazione che fosse offerta;	
	7)nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di	
	prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a	
	terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in	
	vendita, purché si rispetti quanto previsto nell'art.8	

	del presente statuto.	
	<b>Articolo 7. Contributi e sostentamento attività</b>	
	Le attività consortili sono finanziate dai soci ai sensi	
	dell'art. 2615 ter del codice civile.	
	La misura dei contributi dovuta da ciascun socio sarà	
	determinata anno per anno sulla base del budget economico	
	finanziario di previsione approvato dall'assemblea dei	
	soci. Il versamento dei contributi approvato dall'assemblea	
	avverrà su richiesta degli amministratori.	
	I Soci pubblici verseranno i contributi dovuti in	
	proporzione al numero degli abitanti residenti nell'area	
	territoriale di propria competenza, secondo il rilevamento	
	ISTAT dell'ultimo censimento disponibile.	
	I Soci privati verseranno i contributi dovuti in	
	proporzione alla loro quota di partecipazione.	
	Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi di mora	
	in misura pari al tasso legale.	
	La Società finanzia le proprie attività:	
	a) con i contributi annuali obbligatori a carico dei Soci	
	ai sensi dell'art. 2615ter c.2 del Codice Civile	
	richiesti dall'organo amministrativo per esigenze di	
	gestione;	
	b) con eventuali elargizioni che le verranno corrisposte	
	anche da terzi a titolo gratuito;	
	c) con i proventi dei servizi erogati, secondo apposite	

	convenzione, in favore degli Enti che ne fanno	
	richiesta;	
	d)con i finanziamenti che la Società otterrà da Comuni,	
	Province, Regioni, Stato Italiano, Comunità Europea per	
	la gestione di progetti attinenti le finalità	
	statutarie.	
	I Comuni aderenti alla Società saranno obbligati a versare	
	annualmente una somma pari ad € 0,50 per ogni abitante	
	residente secondo il rilevamento ISTAT dell'anno relativo,	
	a copertura dei costi di gestione corrente con salvezza di	
	successivo conguaglio o parziale restituzione. I costi a	
	copertura di eventuali ulteriori servizi saranno ripartiti	
	fra i Soci in proporzione alle rispettive utilità secondo	
	quanto appositamente deliberato dal Consiglio di	
	Amministrazione, che fissa annualmente l'importo dei	
	contributi, nonché le modalità ed i tempi di versamento,	
	sulla base di un budget economico-finanziario predisposto	
	dal consiglio entro il 30 novembre dell'anno precedente a	
	quello di riferimento, e approvato dall'Assemblea stessa	
	entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di	
	riferimento. A tal proposito sarà istituito apposito	
	regolamento a cura del Consiglio di Amministrazione,	
	sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, che fornirà	
	criteri di base per la gestione dei servizi e la	
	distribuzione dei relativi oneri ai Soci interessati.	

	I versamenti dovranno essere erogati presso le casse	
	sociali entro il 31 Gennaio di ogni anno a semplice	
	richiesta dell'Organo amministrativo per esigenze di	
	gestione.	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo	
	amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni	
	normative, versamenti in conto capitale ovvero	
	finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in	
	proporzione alle rispettive quote di partecipazione al	
	capitale sociale, che non costituiscano raccolta di	
	risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	In caso di versamenti in conto capitale, le relative	
	riserve allocate al passivo dello stato patrimoniale sotto	
	l'apposita voce potranno essere utilizzate per la	
	copertura di eventuali perdite contabilmente documentate	
	ovvero imputate a capitale per la realizzazione di aumenti	
	gratuiti, e ciò conformemente alle norme di legge vigenti	
	in materia.	
	<b>Articolo 8. Soci</b>	
	Possono assumere la qualifica di soci:	
	a)Gli Enti Locali e Territoriali presenti nel territorio	
	della Regione Siciliana che hanno interesse nell'area, i	
	loro consorzi ed associazioni;	
	b)Gli Enti Pubblici, anche in forma mista;	

	c)Le Università, i centri ed i laboratori di ricerca, i centri per l'innovazione;	
	d)Le Camere di Commercio I.A.A. della Regione Siciliana e loro unioni regionali;	
	e)i liberi consorzi ( già ex Province);	
	f)Le Associazioni di Categoria;	
	g)Gli Istituti assicurativi, finanziari e bancari;	
	h)I Gruppi di Azione Locale e le Agenzie di Sviluppo di riferimento per l'area vasta di interesse;	
	i)I Gruppi di Azione Transnazionale di riferimento per l'area vasta di interesse;	
	j)Le Società Cooperative Europee (ex Reg. CE 1435/2002) di riferimento per l'area vasta di interesse.	
	<b>Articolo 9. Diritti e obblighi del socio</b>	
	I soci hanno diritto di:	
	a.partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;	
	b.usufruire dei servizi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c.prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;	
	d.ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla	

	legge i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati a:	
	a.versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- i contributi annuali obbligatori di cui all'art.7;	
	b.osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni	
	e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per	
	tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci se istituito;	
	c.concorrere alla copertura delle spese per la gestione	
	della Società secondo le norme degli eventuali	
	regolamenti interni e delle delibere degli organi	
	sociali. Il tutto nel rispetto delle vigenti norme di	
	legge e di statuto.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci	
	(10) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata o posta certificata.	
	<b>Articolo 10. Recesso del socio</b>	
	Il Socio può recedere in conformità al disposto di cui	
	all'art.2473 del Codice Civile.	
	<b>Articolo 11. Esclusione</b>	
	Ai sensi dell'art.2473 bis del Codice Civile, sono previste le	

	seguenti ipotesi di esclusione nei confronti del Socio:	
	a.che non risulti avere o abbia perduto i requisiti	
	previsti per la partecipazione alla società;	
	b.che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali	
	o che ineriscano il rapporto mutualistico con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione,	
	nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano	
	nell'ipotesi di cui al successivo punto c);	
	c.che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento delle quote obbligatorie o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Società;	
	d.che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	<b>Art. 12 - Bilancio di esercizio</b>	
	L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	

	centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	<b>Art. 13 - Decisioni dei soci</b>	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1)l'approvazione del bilancio;	
	2)la nomina dell'organo amministrativo;	
	3)la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del	
	Codice Civile del Sindaco e del Revisore Legale dei	
	Conti;	
	4)l'approvazione dei regolamenti.	
	5)le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	6)la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	Le decisioni dei soci di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)	

	4) potranno essere adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	In ogni caso, con riferimento alle materie indicate ai	
	precedenti punti 5) e 6), oppure quando lo richiedono uno o	
	più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le	
	decisioni dovranno essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c. 3 del Codice	
	Civile.	
	<b>Art. 14 - Assemblea e quorum deliberativi</b>	
	L'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è	
	regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a	
	maggioranza assoluta e nei casi previsti dai n. 4) e 5) del	
	secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile con il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del	
	capitale sociale. L'assemblea in seconda convocazione è	
	regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un	
	terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole	
	di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	Le convocazioni delle Assemblee sono fatte dall'Organo	
	Amministrativo con telegramma, raccomandata anche a mano,	
	tramite e-mail con richiesta di conferma lettura o tramite fax	

	confermato dal destinatario o tramite pec. La convocazione	
	deve essere spedita al destinatario almeno otto giorni liberi	
	prima dell'adunanza, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..	
	Le adunanze assembleari possono anche essere tenute in	
	videoconferenza o teleconferenza a condizione che:	
	- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei	
	soci intervenuti in proprio o rappresentanti per delega e	
	verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;	
	- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e	
	l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'esercizio	
	del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di	
	voto e la correttezza delle verbalizzazioni;	
	- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e	
	visionare documenti;	
	- venga consentito al Presidente svolgere le funzioni a lui	
	spettanti e di percepire correttamente gli eventi assembleari	
	oggetto di verbalizzazione.	
	A tal fine il Presidente dell'assemblea ha facoltà di farsi	
	assistere da uno o più scrutatori in ciascuno dei locali	
	collegati in videoconferenza o teleconferenza.	
	L'assemblea si intende tenuta nel luogo dove si trovano il	
	presidente e il segretario.	
	Le copie dei verbali certificate conformi dal presidente e dal	
	segretario fanno prova ad ogni effetto di legge.	

	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata al domicilio indicato dal socio o comunicazione	
	via fax al numero di fax indicato dal socio o altro mezzo,	
	anche informatico, presso gli indirizzi di posta elettronica	
	indicati dal socio, idoneo a garantire la prova del	
	ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto,	
	almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle	
	suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto e tutti gli amministratori, e sindaci	
	effettivi se nominati, siano presenti o informati della	
	riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	La relativa documentazione sarà conservata ai sensi di legge.	
	I Soci partecipano all'assemblea a mezzo dei propri legali	
	rappresentanti o di terzi, espressamente muniti di delega. I	
	soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, o da un terzo a da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio pubblico o privato. Ciascun socio non può	
	rappresentare più di un altro socio.	

**Art. 15 - Voto**

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci se istituito volontariamente e/o	
	nel registro delle imprese o che abbiano acquistato la	
	partecipazione in virtù di atto depositato al registro delle	
	imprese e che non siano in mora nei versamenti della quota	
	sottoscritta.	
	Ciascun Socio esprime un voto il cui peso in seno alla Società	
	dipenderà concretamente dal valore nominale della	
	partecipazione sociale detenuta rapportata al capitale	
	sociale.	
	<b>Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea</b>	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	<b>Art. 17 - Amministrazione</b>	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non	
	superiore a 7 (sette), nominato dall'assemblea ed i cui	
	componenti possono anche essere esterni alla compagine	
	sociale. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e	

	scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili. Non sono dovuti compensi	
	ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato. Eventuali rimborsi	
	potranno essere stabiliti dall'Assemblea.	
	<b>Art. 18 - Compiti degli Amministratori</b>	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli	
	amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	

	Amministratori e allorgano di controllo se nominato sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal	
	Consorzio e dalle sue controllate.	
	<b>Art. 19 - Convocazioni e deliberazioni</b>	
	L'Organo amministrativo, se collegiale, è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo degli Amministratori.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	
	determinata operazione della società, precisandone la natura,	
	i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di	
	amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni	
	continuativi prima della riunione. Nei casi urgenti il termine	
	può essere più breve, ma non inferiore a due giorni	
	lavorativi.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in	

	sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato,	
	o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere designato dal	
	Consiglio	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono	
	svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	In questo caso il Consiglio di amministrazione si considera	
	tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il	
	segretario della riunione.	
	<b>Art. 20 - Integrazione del Consiglio</b>	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 comma 1 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	

	la sostituzione dei mancanti applicandosi il disposto	
	dell'articolo 2386 comma 2 c.c.	
	<b>Art. 21 - Rappresentanza</b>	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della società di fronte	
	ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento	
	del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente,	
	previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti.	
	<b>Art. 22 - La struttura tecnica-amministrativa societaria</b>	
	La struttura tecnica-amministrativa della Società è	
	l'organismo programmatico-operativo e di attuazione delle	
	generali attività dell'Agenzia, siano esse pubbliche che	
	privatistiche di cui al precedente art. 4 - Scopi della	
	Società.	
	<i>La funzione pubblica</i> dell'Ufficio Unico di Piano di Sviluppo è	
	svolta da Funzionari degli Enti pubblici partecipanti la	
	Società, appositamente comandati dagli Enti di riferimento in	
	relazione alla natura dei progetti pubblici da programmare-	
	realizzare; essi varieranno in ragione dei programmi e	
	progetti che saranno deliberati di attivare e portare a	
	realizzazione.	
	In via generale per ogni progetto pubblico di interesse di un	

	singolo Comune, ancorchè inserito in programmi di spesa di	
	area vasta, saranno chiamati a svolgere le loro funzioni il	
	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed il relativo	
	gruppo di progettazione e direzione dei lavori; in caso di	
	interventi a carattere comune all'area vasta di riferimento,	
	al perfezionamento del procedimento concorreranno funzionari	
	dei Comuni cooperanti appositamente incaricati con Ordine di	
	Servizio degli Enti di riferimento.	
	Un Project Manager nominato dal Consiglio di Amministrazione	
	della Società, avrà la responsabilità della funzione pubblica	
	dell'Ufficio di Piano e l'onere del coordinamento generale di	
	tutte le attività di natura pubblica dell'Ufficio di Piano di	
	Sviluppo.	
	<i>La funzione privatistica</i> dell'Agenzia di Sviluppo è resa dal	
	Nucleo operativo della stessa attraverso le professionalità	
	consolidate in ordine al generale processo di sviluppo	
	istituzionale ed economico-sociale attivato ed è diretta da un	
	Direttore coordinatore, cui compete la responsabilità della	
	funzione privatistica di interesse collettivo della Società.	
	Il Direttore coordinatore svolge le previste attività di cui	
	al precedente art. 4 - Scopi della Società, integrando in	
	un'unica programmazione partecipata le aspettative dei	
	territori in relazione alle relative potenzialità con gli	
	orientamenti pubblici della Società.	
	Il Nucleo Operativo dell'Agenzia è composto dai soggetti già	

	operanti all'interno della stessa e che hanno maturato	
	professionalità funzionali a fare evolvere positivamente il	
	processo integrato di sviluppo di riferimento; il Consiglio di	
	Amministrazione secondo procedure di evidenza pubblica potrà	
	integrare e/o rafforzare la consistenza del Nucleo Operativo	
	dell'Agenzia di Sviluppo.	
	Alla struttura tecnico-amministrativa compete, per le	
	rispettive competenze pubbliche e private di cui al precedente	
	art. 4 - Scopi della Società:	
	a) gestione tecnica;	
	b) gestione contabile - amministrativa;	
	c) progettazione ed attuazioni di progetti/programmi	
	regionali, nazionali, comunitari;	
	d) monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei	
	progetti avviati;	
	e) gestione del CST Archimede;	
	f) attuazione della centrale di committenza ed ufficio	
	unico, per le competenze assegnate;	
	g) espletamento dei servizi richiesti dai soci;	
	h) predisposizione di tutti gli atti e i documenti	
	necessari agli adempimenti dell'organo decisionale e del	
	presidente;	
	i) coordinamento dell'attività di animazione e	
	comunicazione;	
	La società adeguerà la propria struttura organizzativa e	

	gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo	
	svolgimento dei servizi e dei progetti al fine di garantirne	
	la massima efficienza ed economicità o che discendono da	
	interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.	
	La struttura tecnico-amministrativa, nella sua generalità, è	
	disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	dei soci.	
	<b>23.Tavolo partecipativo con altri Sistemi Locali di</b>	
	<b>Sviluppo</b>	
	La società intende operare, a livello di area vasta locale, ma	
	anche a livello interterritoriale e transnazionale, su mandato	
	e di concerto con i relativi Sistemi Locali di Sviluppo (SLS)	
	eventualmente cooperanti.	
	Al raggiungimento di tali finalità concorrono precedenti	
	strumenti giuridici associativi e di cooperazione perfezionati	
	anche con il contributo della Società e che possono essere	
	immediatamente utilizzabili; essi sono il GAT EuroMed e la SCE	
	Euromed, operanti in un unico sistema interattivo; essi	
	esplicano le seguenti funzioni:	
	il GAT EuroMed, Gruppo di Azione Transnazionale è	
	strutturato per raccordare funzioni pubbliche di più	
	Sistemi Locali di Sviluppo nell'ambito di piani,	
	programmi e progetti di livello interterritoriale e	
	transnazionale	
	la SCE EuroMed, Società di Cooperazione Europea ex	

	Regolamento CE 1435/2003, è strutturata per organizzare	
	e fare interagire, in via privilegiata e sulla base di	
	principi etici, i Soggetti privati delle diverse filiere	
	produttive dei SLS cooperanti.	
	I citati strumenti giuridici europei GAT-SCE sono stati	
	formalizzati con atto notaio RIO del 10 giugno 2009 con il	
	contributo fondamentale della Società GAL-Agenzia di Sviluppo	
	Val d'Anapo; ad essa in fase costituente hanno partecipato	
	Rappresentanti di Soggetti pubblico-privati di due SLS di	
	Sicilia e di realtà Istituzionali ed Economico-sociali dello	
	Stato di Malta; tali strumenti hanno valenza in tutti gli	
	stati membri della UE ed a essi possono partecipare le	
	Rappresentanze pubblico-private di SLS di Paesi terzi.	
	Ulteriore Soggetto funzionale a completare l'architettura	
	compartecipativa dell'area di riferimento è il GAL NATIBLEI,	
	strumento giuridico strutturale legittimato all'utilizzo delle	
	risorse FEASR del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 e	
	2014/2020 e successivi cicli di programmazione, ed altre	
	risorse finanziarie collegate.	
	Il sopracitato sistema " GAL Val DANapo Agenzia di Sviluppo	
	degli Iblei - GAL NATIBLEI - GAT EuroMed - SCE EuroMed"	
	completa l'architettura compartecipativa pubblico-privata che	
	copre tutte le aree di competenza della nuova programmazione	
	comunitaria 2014/2020 e successivi cicli di programmazione.	
	L'interazione pro-attiva e privilegiata della Società con tali	

	strumenti giuridici perfezionati, evita indebite commistione	
	di funzioni e ruoli nel rispetto delle demarcazioni dei	
	diversi Fondi Europei e completa il "sistema di cooperazione	
	di livello locale, regionale e transnazionale", idoneo a	
	cogliere le opportunità offerte dalle generali normative della	
	nuova programmazione 2014/2020 e dalla strategia generale di	
	Europa 2020 e successivi cicli di programmazione.	
	La finalità del Tavolo è di raccogliere ed accogliere il	
	contributo dei Sistemi Locali di Sviluppo che saranno chiamati	
	a cooperare attraverso il sistema partecipativo citato, ai	
	fine della concertazione preliminare delle attività di	
	elaborazione ed attuazione dei programmi di sviluppo	
	interterritoriali e transnazionali che vedono l'interazione	
	attiva di più Sistemi Locali di Sviluppo.	
	Il Tavolo è composto dai Rappresentanti dei SLS cooperanti	
	che, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno,	
	potranno essere accompagnati da professionalità specifiche. I	
	componenti del Tavolo, ciascuno in relazione alle proprie	
	funzioni, si adoperano per creare un clima di collaborazione e	
	di cooperazione orientato al raggiungimento degli obiettivi	
	comuni di sviluppo.	
	Il Tavolo svolge funzioni propositive, informative e	
	consultive sull'evoluzione del processo di sviluppo di	
	riferimento, relazionato ad altri SLS.	
	Il funzionamento del Tavolo è disciplinato da apposito	

	regolamento che definisce l'organizzazione interna ed i	
	rapporti con gli organi della società, senza oneri a carico	
	della società medesima.	
	<b>Art. 24. Organo di Controllo</b>	
	L'Organo di controllo, cui spetta la revisione legale dei	
	conti, è nominato nei casi previsti dalla legge, ed è composto	
	da un membro effettivo e da uno supplente, nominati	
	dall'assemblea. Ha durata per tre esercizi e scade alla data	
	della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	Si applicano le disposizioni di legge di cui all'articolo 2400	
	c.c. richiamato dall'articolo 2477 c.c.	
	<b>Art. 25 - Regolamenti</b>	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	l'acquisizione di beni e servizi, i rapporti tra la Società ed	
	i soci ed i servizi da rendere, ivi inclusa la tariffazione	
	degli stessi, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere	
	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	
	<b>Art. 26 - Clausola di conciliazione ed arbitrale</b>	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
	ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	

